



Bruxelles, 4.6.2014
COM(2014) 324 final

2014/0170 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adozione dell'euro da parte della Lituania il 1° gennaio 2015

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 3 maggio 1998 il Consiglio ha deciso che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, l'Austria e la Finlandia soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro il 1° gennaio 1999. La Danimarca e il Regno Unito, essendosi avvalsi delle rispettive clausole di "opt-out", non sono stati oggetto di valutazione formale da parte del Consiglio. La Grecia e la Svezia sono state considerate dal Consiglio "Stati membri con deroga". Il 19 giugno 2000 il Consiglio ha stabilito che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2001. I paesi che sono entrati nell'Unione europea il 1° maggio 2004 (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia) sono diventati Stati membri con deroga a norma dell'articolo 4 del relativo atto di adesione. L'11 luglio 2006 il Consiglio ha stabilito che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2007. La Bulgaria e la Romania, che sono entrate nell'Unione europea il 1° gennaio 2007, sono diventate Stati membri con deroga a norma dell'articolo 5 del relativo atto di adesione. Il 10 luglio 2007 il Consiglio ha stabilito che Cipro e Malta soddisfacevano le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2008. L'8 luglio 2008 il Consiglio ha deciso che la Slovacchia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2009. Il 13 luglio 2010 il Consiglio ha deciso che l'Estonia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2011. La Croazia è entrata nell'Unione europea il 1° luglio 2013 ed è diventata uno Stato membro con deroga a norma dell'articolo 5 dell'atto di adesione. Il 9 luglio 2013 il Consiglio ha deciso che la Lettonia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2014.

L'articolo 140, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") prevede che almeno una volta ogni due anni ovvero su richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la Banca centrale europea riferiscano al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Sulla base della propria relazione e di quella della BCE, è opportuno che la Commissione presenti al Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato, una proposta di decisione per abrogare la deroga degli Stati membri che soddisfano le condizioni necessarie.

Le relazioni sulla convergenza della Commissione e della BCE sono state presentate il 4 giugno 2014 e comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale della Lituania, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 130 e 131 del trattato e lo statuto del SEBC e della BCE, dall'altro. Le relazioni esaminano anche la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto dei criteri di convergenza e tengono conto di diversi altri fattori indicati nell'ultimo comma dell'articolo 140, paragrafo 1, del trattato.

Nella relazione di convergenza, la Commissione conclude che la Lituania soddisfa le condizioni per l'adozione dell'euro.

Sulla base della propria relazione e di quella della BCE, la Commissione ha adottato la proposta di decisione del Consiglio qui allegata che abroga la deroga della Lituania a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Le sfide in materia di politica economica cui gli Stati membri sono confrontati costituiscono regolarmente oggetto di discussioni, sotto rubriche differenti, nell'ambito del comitato economico e finanziario e dell'ECOFIN/Eurogruppo. Esse prevedono discussioni informali su questioni specificamente rilevanti per la preparazione di una futura adesione alla zona euro (comprese le politiche del tasso di cambio). Il dialogo con studiosi dell'ambiente accademico e altri gruppi interessati si svolge nel contesto di conferenze/seminari e su una base ad-hoc.

Gli sviluppi economici nella zona euro e negli Stati membri sono valutati nell'ambito delle varie procedure di coordinamento e sorveglianza della politica economica (in particolare ai sensi dell'articolo 121 del trattato), e nel contesto del monitoraggio e delle analisi che la Commissione realizza regolarmente degli sviluppi in un paese specifico o nella zona nel suo insieme (in particolare previsioni, pubblicazioni periodiche, contributi per il comitato economico e finanziario e l'ECOFIN/Eurogruppo). In conformità con il principio di proporzionalità e in sintonia con le precedenti prassi, la Commissione ha proceduto a una valutazione formale dell'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La base giuridica per la presente proposta è l'articolo 140, paragrafo 2, del trattato, che stabilisce la procedura per una decisione del Consiglio sull'adozione dell'euro e l'abrogazione della deroga negli Stati membri interessati.

Il Consiglio decide su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, dopo dibattito in seno al Consiglio europeo e dopo aver ricevuto una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri la cui valuta è l'euro.

3.2. Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

La presente iniziativa non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo: essa soddisfa quindi il principio di proporzionalità.

3.3. Scelta dello strumento giuridico

Lo strumento della decisione è l'unico strumento giuridico adeguato in base all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adozione dell'euro da parte della Lituania il 1° gennaio 2015

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 140, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista la relazione della Commissione europea¹,

vista la relazione della Banca centrale europea²,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il dibattito in seno al Consiglio europeo,

vista la raccomandazione presentata dai membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui valuta è l'euro,

considerando quanto segue:

- (1) La terza fase dell'Unione economica e monetaria ("UEM") è iniziata il 1° gennaio 1999. Il Consiglio, riunito a Bruxelles il 3 maggio 1998 nella composizione dei capi di Stato o di governo, ha stabilito che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, l'Austria e la Finlandia rispondevano alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro il 1° gennaio 1999³.
- (2) Con la decisione 2000/427/CE⁴ il Consiglio ha stabilito che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2001. Con la decisione 2006/495/CE⁵ il Consiglio ha stabilito che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2007. Con le decisioni 2007/503/CE⁶ e 2007/504/CE⁷ il Consiglio ha stabilito che Cipro e Malta

¹ GU [...], pag. [...].

² GU [...], pag. [...].

³ Decisione 1998/317/CE del Consiglio, del 3 maggio 1998, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 30).

⁴ Decisione 2000/427/CE del Consiglio, del 19 giugno 2000, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato per l'adozione da parte della Grecia della moneta unica il 1° gennaio 2001 (GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19).

⁵ Decisione 2006/495/CE del Consiglio, dell'11 luglio 2006, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE per l'adozione da parte della Slovenia della moneta unica il 1° gennaio 2007 (GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25).

⁶ Decisione 2007/503/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all'adozione della moneta unica da parte di Cipro il 1° gennaio 2008 (GU L 186 del 18.7.2007, pag. 29).

soddisfacevano le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2008. Con decisione 2008/608/CE⁸ il Consiglio ha deciso che la Slovacchia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro. Con decisione 2010/416/UE⁹ il Consiglio ha deciso che l'Estonia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro. Con decisione 2013/387/UE¹⁰ il Consiglio ha deciso che la Lettonia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro.

- (3) A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord allegato al trattato che istituisce la Comunità europea ("il trattato CE") il Regno Unito ha notificato al Consiglio che non intendeva passare alla terza fase dell'UEM il 1° gennaio 1999. Tale notifica non è stata revocata. A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato al trattato CE e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato e di governo nel dicembre 1992, la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intende partecipare alla terza fase dell'UEM. La Danimarca non ha chiesto la messa in atto della procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato").
- (4) A norma della decisione 98/317/CE la Svezia beneficia di una deroga di cui all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato. Conformemente all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003¹¹, la Repubblica ceca, la Lituania, l'Ungheria e la Polonia beneficiano di una deroga di cui all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato. A norma dell'articolo 5 dell'atto di adesione del 2005¹², la Bulgaria e la Romania beneficiano di una deroga di cui all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato. A norma dell'articolo 5 dell'atto di adesione¹³, la Croazia beneficia di una deroga di cui all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato.
- (5) La Banca centrale europea ("BCE") è stata istituita il 1° luglio 1998. Il Sistema monetario europeo è stato sostituito da un meccanismo di cambio, la cui istituzione è stata decisa con una risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997, sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria¹⁴. Le procedure operative del meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria (ERM II) sono state stabilite nell'accordo del 16 marzo 2006 tra la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria¹⁵.

⁷ Decisione 2007/504/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all'adozione della moneta unica da parte di Malta il 1° gennaio 2008 (GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32).

⁸ Decisione 2008/608/CE del Consiglio, dell'8 luglio 2008, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato relativa all'adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009 (GU L 195, 24.7.2008, p. 24).

⁹ Decisione 2010/416/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato, relativa all'adozione dell'euro da parte dell'Estonia il 1° gennaio 2011 (GU L 196 del 28.7.2010, pag. 24).

¹⁰ Decisione 2013/387/UE del Consiglio, del 9 luglio 2013, relativa all'adozione dell'euro da parte della Lettonia il 1° gennaio 2014 (GU L 195 del 18.7.2013, pag. 24).

¹¹ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

¹² GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

¹³ GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

¹⁴ GU C 236 del 2.8.1997, pag. 5.

¹⁵ GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.

- (6) La procedura per l'abrogazione della deroga degli Stati membri che ne beneficiano è stabilita nell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 1, del trattato.
- (7) La legislazione nazionale degli Stati membri, inclusi gli statuti delle banche centrali nazionali, deve essere adattata, se necessario, per garantire la compatibilità con gli articoli 130 e 131 del trattato e lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ("lo statuto del SEBC e della BCE"). Le relazioni della Commissione e della BCE forniscono una valutazione dettagliata della compatibilità della legislazione della Lituania con gli articoli 130 e 131 del trattato e lo statuto del SEBC e della BCE.
- (8) A norma dell'articolo 1 del protocollo n. 13 sui criteri di convergenza di cui all'articolo 140 del trattato, il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 140, paragrafo 1, primo trattino, del trattato significa che uno Stato membro presenta un andamento dei prezzi sostenibile e un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio della stabilità dei prezzi l'inflazione si misura mediante indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) definiti nel regolamento (CE) n. 2494/95¹⁶. Per valutare la stabilità dei prezzi, l'inflazione di uno Stato membro è misurata in base alla variazione percentuale della media aritmetica di 12 indici mensili rispetto alla media aritmetica dei 12 indici mensili precedenti. Nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come media aritmetica semplice dei tassi d'inflazione dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Nel periodo di un anno che è terminato ad aprile 2014, il valore di riferimento dell'inflazione è stato calcolato all'1,7%, con Lettonia, Portogallo e Irlanda che rappresentavano i tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, con tassi d'inflazione rispettivamente allo 0,1%, allo 0,3% e allo 0,3%. Si ritiene giustificabile escludere dall'elenco degli Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati quelli il cui tasso d'inflazione non può essere considerato un valore di riferimento significativo per altri Stati membri. Tali paesi erano stati precedentemente indicati nelle relazioni sulla convergenza del 2004, del 2010 e del 2013. Nella congiuntura attuale si ritiene giustificabile escludere la Grecia, la Bulgaria e Cipro dall'elenco dei paesi che hanno conseguito i migliori risultati¹⁷. Per il calcolo del valore di riferimento Essi sono sostituiti da Lettonia, Portogallo e Irlanda, ossia gli Stati membri con i tassi di inflazione medi più bassi immediatamente seguenti.
- (9) A norma dell'articolo 2 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo 140, paragrafo 1, secondo trattino del trattato, significa che al momento della valutazione da parte del Consiglio lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.

¹⁶ Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995).

¹⁷ Nell'aprile 2014 il tasso medio d'inflazione a 12 mesi della Grecia, della Bulgaria e di Cipro era rispettivamente pari al -1,2%, -0,8% e -0,4% e quello della zona euro all'1,0%.

- (10) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo, di cui all'articolo 140, paragrafo 1, terzo trattino, del trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio (ERM) del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per un periodo di almeno due anni prima della valutazione. In particolare, e per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti dell'euro. Dal 1° gennaio 1999 il nuovo meccanismo di cambio (ERM II) fornisce il quadro di riferimento per la valutazione del rispetto del criterio relativo al tasso di cambio. Nel valutare nelle loro relazioni il rispetto di questo criterio, la Commissione e la BCE hanno preso in esame il periodo di due anni conclusosi il 15 maggio 2014.
- (11) A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 140, paragrafo 1, quarto trattino del trattato, significa che il tasso medio d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro, osservato nell'arco di un anno prima della valutazione, non ha superato di oltre due punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse sono stati utilizzati i tassi d'interesse comparabili delle obbligazioni di riferimento a 10 anni emesse dallo Stato. Per valutare il rispetto del criterio della convergenza dei tassi d'interesse, nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come la media aritmetica semplice dei tassi d'interesse nominali a lungo termine dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorata di due punti percentuali. Il valore di riferimento si basa sui tassi di interesse a lungo termine in Lettonia (3,3%), Irlanda (3,5%) e Portogallo (5,9%) e ammontava, nel periodo di un anno conclusosi ad aprile 2014, al 6,2%.
- (12) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 13, i dati statistici da usare per l'attuale valutazione del rispetto dei criteri di convergenza sono forniti dalla Commissione. La Commissione ha fornito i dati per l'elaborazione della presente proposta. I dati di bilancio sono stati forniti dalla Commissione in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri entro il 1° aprile 2014, a norma del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio¹⁸.
- (13) Sulla base delle relazioni presentate dalla Commissione e dalla BCE sui progressi compiuti dalla Lituania nell'adempimento dei suoi obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, la Commissione può concludere che:
- (a) la legislazione nazionale lituana, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 130 e 131 del trattato e con lo statuto SEBC/BCE;
 - (b) per quanto riguarda il rispetto da parte della Lituania dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 140, paragrafo 1, del trattato:
 - il tasso medio di inflazione della Lituania nei dodici mesi fino a aprile 2014 è stato pari allo 0,6%, ossia ben inferiore al valore di riferimento, e dovrebbe mantenersi al di sotto di tale valore anche nei prossimi mesi,

¹⁸ Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

- la Lituania non è oggetto di una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo ed ha registrato un disavanzo di bilancio pari al 2,1% del PIL nel 2013,
 - la Lituania fa parte del nuovo meccanismo di cambio (ERM II) dal 28 giugno 2004; con l'ingresso nell'ERM II, le autorità si sono impegnate unilateralmente a mantenere il sistema vigente di currency board all'interno del meccanismo. Nei due anni precedenti tale valutazione, il tasso di cambio del litas non si è discostato dalla parità centrale né è stato soggetto a tensioni,
 - nel periodo di un anno conclusosi ad aprile 2014 il tasso di interesse a lungo termine in Lituania è stato, in media, del 3,6%, vale a dire ben inferiore al valore di riferimento;
- (c) alla luce della valutazione della compatibilità della legislazione e del soddisfacimento dei criteri di convergenza, e tenendo conto dei fattori aggiuntivi, la Commissione conclude che la Lituania soddisfa le condizioni per l'adozione dell'euro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Lituania soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro. La deroga nei confronti della Lituania, di cui all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003, è abrogata con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*